

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica» (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri

«Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» (1460)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli, con modificazioni, in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE Pag. 699, 701, 702 e passim
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione 701,
702, 703 e passim

FINESSI (PSI) 711

CORALLO (PCI) 718

MARGOTTO (PCI) 709, 710

ORIANA (DC) 710, 711, 712

PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la
difesa 701, 702, 709 e passim

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica» (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri

«Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» (1460)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli, con modificazioni, in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» e «Provvedimenti urgenti per il reclutamento

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza».

I lavori hanno inizio alle ore 15.

4^a COMMISSIONE74^o RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica », d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri.

Comunico che sul testo unificato dei due disegni di legge predisposto dalla Sottocommissione costituita per l'esame dei provvedimenti stessi — recante il medesimo titolo del disegno di legge n. 1460 — è pervenuto parere favorevole, senza osservazioni, anche da parte della Commissione bilancio.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 luglio, la Commissione ha proceduto alla discussione ed approvazione di notevole parte degli articoli del predetto nuovo testo, accantonando tutti quelli la cui materia era sottoposta al parere delle Commissioni 1^a, 5^a e 7^a. Successivamente, nella seduta del 6 agosto, la Commissione ha preso atto di alcuni emendamenti proposti dalla Sottocommissione — al fine soprattutto di corrispondere ai rilievi contenuti nei pareri trasmessi dalle Commissioni 1^a e 7^a — che hanno modificato il testo degli articoli 8, 14, 20, 23, 36, 40, 41, 42, 46, 48, 52 e 57 precedentemente accantonati, soppresso l'articolo 13 accantonato, aggiunto l'articolo 60-*bis* e sostituito interamente il titolo VI.

La Sottocommissione propone inoltre alcuni emendamenti che contengono disposizioni correlate agli articoli 29, 37, 38, 39 e 76, già approvati. Tali emendamenti si presentano nella forma di articoli aggiuntivi 29-*bis*, 37-*bis*, 38-*bis*, 39-*bis* e 76-*bis*. Ne do lettura:

Art. 29-*bis*.

Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Art. 37-*bis*.

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 29, nell'avanzamento ad anzianità, sono promossi, se ido-

nei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Art. 38-*bis*.

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 29, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel precedente articolo.

Art. 39-*bis*.

Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado.

Art. 76-*bis*.

Sono abrogate la legge 18 gennaio 1977, n. 9, e la legge 2 aprile 1980, n. 114.

La Sottocommissione, propone infine, in termini di coordinamento formale ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, che gli ultimi tre commi dell'articolo 12 già approvato abbiano collocazione distinta nel provvedimento divenendo articolo 12-*bis*, di cui do lettura:

Art. 12-*bis*.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare, a domanda, i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'articolo 3.

La domanda di partecipazione deve essere presentata due mesi prima del termine della ferma volontaria, ed è valida come domanda di rafferma per tutto il periodo de-

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

gli esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatarci sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

P E T R U C C I, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12-bis.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 12, che nel testo coordinato risulta così formulato:

Art. 12.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1, indice per ciascuna Forza armata, per il numero dei posti disponibili nei rispettivi organici, uno o più concorsi annuali, in relazione al numero degli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4.

È approvato.

Avverto che la numerazione cui si farà d'ora in avanti riferimento terrà conto della modifica di coordinamento ora approvata, nonchè dell'introduzione, avvenuta nella seduta del 22 luglio scorso, dell'articolo 1-bis.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione.

F A L L U C C H I, relatore alla Commissione. Vorrei far rilevare che, in conseguenza delle famose leggi-ponte già approvate, le promozioni dei sottufficiali marescialli maggiori non hanno più senso; pertanto, con l'articolo 76-bis la Sottocommissione propone di abrogare le leggi 18 gennaio 1977,

n. 9, e 2 aprile 1980, n. 114. Quanto agli altri articoli aggiuntivi, mi pare che si commentino da soli.

P E T R U C C I, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole agli articoli aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi, di cui ho già dato lettura.

Metto ai voti l'articolo 29-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 76-bis.

È approvato.

Faccio presente che è necessario procedere alla correzione di un errore materiale contenuto nell'articolo 50, già approvato, sopprimendo nel secondo comma le parole: « nell'ausiliaria ».

Do lettura dell'articolo 50, nel testo approvato:

Art. 50.

Il limite di età di cinquantatré anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a cinquantasei anni.

I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Va detto che i sottufficiali di cui trattasi, essendo di complemento e quindi trattati con ferma biennale che prevede la permanenza soltanto fino al grado di sergente maggiore, non raggiungerebbero mai — nel tempo loro rimasto a disposizione — il grado di maresciallo maggiore, per cui di conseguenza non potrebbero mai essere collocati nell'ausiliaria; di cui l'opportunità di correggere quello che giustamente il Presidente ha definito un errore materiale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto nuovamente ai voti l'articolo 50 con la correzione formale anzidetta.

E approvato.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli accantonati alcuni dei quali, come ho dianzi ricordato, sono stati modificati con l'inserimento di emendamenti proposti dalla Sottocommissione e recepiti dalla Commissione nella seduta del 6 agosto scorso.

Do lettura dell'articolo 9, già accantonato come articolo 8:

Art. 9.

Gli arruolati sono prosciolti:

1) a domanda:

a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

b) per gravi comprovati motivi; successivamente ai primi sei mesi;

2) d'autorità:

a) per permanente inidoneità psicofisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;

b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;

c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) d'ufficio:

a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe;

b) per condanna penale per delitti non colposi;

c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'articolo 4.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Questo articolo era *sub iudice* per quanto riguarda la lettera c) del punto 3); tuttavia le difficoltà che avevano indotto al suo accantonamento si possono ora considerare superate in quanto, mentre originariamente si stabiliva semplicemente: « per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari », ora si dice: « durante il periodo della ferma volontaria di cui all'articolo 4 ». Sono dunque venute meno le perplessità che molti di noi nutrivano in proposito perchè in effetti abbiamo limitato la possibilità per gli arruolati di essere prosciolti d'ufficio per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari solo al caso in cui si prolunga la ferma di tre anni e mezzo. Esprimo quindi parere favorevole sull'articolo 9 nella sua attuale formulazione.

PETRUCCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

E approvato.

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

Ricordo che l'articolo 13, accantonato nella seduta del 22 luglio, è stato soppresso dalla Sottocommissione. Poichè nessuno ne propone il ripristino, do lettura dell'articolo 15, già accantonato come articolo 14:

Art. 15.

Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facoltà di trattenerne o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualità di sergenti rafforzati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi.

L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma è subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espresso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma può essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'articolo 9.

Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'articolo 8.

I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Ricordo che la Sottocommissione ha riformulato il primo comma, ed ha apportato, di conseguenza, una necessaria modifica ai commi terzo, quarto e quinto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16, che era stato accantonato come articolo 15:

Art. 16.

Al termine della ferma di cui al precedente articolo i sergenti rafforzati possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui all'articolo 13 per la immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente.

A tal fine il Ministro della difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle prevedibili esigenze dei ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione decennale prevista dall'articolo 1, definisce annualmente il numero dei posti riservati ai sergenti rafforzati.

Le domande di partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine della ferma di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione delle commissioni.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rafforzati rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 9.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21, già accantonato come articolo 20, ricordando che la Sottocommissione ha modificato il penultimo comma:

Art. 21.

Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori dei concorsi e collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile nella misura del 5 per cento nell'Amministrazione della difesa e del 2 per cento nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché in tutte le amministrazioni, aziende, en-

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

ti od istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relative all'esenzione dai limiti di età.

Se l'immissione nei predetti ruoli è effettuata senza concorso, le assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma.

A tutti i concorrenti non idonei o idonei non vincitori dei concorsi compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato.

All'atto dell'invio in congedo si costituisce a cura dell'Amministrazione della difesa, mediante versamenti di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato. Tale periodo è ridotto di dodici mesi per i sergenti di complemento.

Per il personale della Marina restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma biennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. Questo articolo è stato accantonato per delle considerazioni che attualmente risultano superate. L'articolo infatti si riferisce alla ricostruzione della carriera, argomento sul quale, dopo l'accoglimento della nuova normativa che prevede una maggiore gradualità in proposito, mi sembra non debbano più sussistere perplessità.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 24, già accantonato come articolo 23, che è stato interamente riformulato dalla Sottocommissione:

Art. 24.

Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato dalle leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 36, che era stato accantonato e che è stato interamente riformulato dalla Sottocommissione, facendo rilevare che, d'ora in poi, la concordanza nella numerazione è dovuta alla soppressione dell'articolo 33, avvenuta nella seduta del 22 luglio scorso:

Art. 36.

Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal secondo comma dell'articolo 29, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. A parte la nuova formulazione, questo articolo era stato accantonato perchè ci si domandava se due mesi sarebbero stati sufficienti e che cosa avrebbe dovuto fare la commissione trascorso tale periodo. Un ulteriore esame ha reso chiaro che la commissione deve avere tutti gli elementi entro due mesi, e ciò per dare un margine di tempo utile all'acquisizione pura e semplice degli elementi che poi dovranno essere ripresi in esame.

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 36.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 40, che era stato accantonato:

Art. 40.

L'avanzamento straordinario per benemeritenze di istituto può aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

La proposta di avanzamento straordinario per benemeritenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemeritenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemeritenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo.

F A L L U C C H I , relatore alla Commissione. Nulla da osservare, signor Presidente, in relazione ai vari aspetti che collegano l'articolo in questione con l'articolo 39.

Ricordo che la Sottocommissione ha soppresso l'ultima proposizione che consentiva la promozione dei carabinieri direttamente al grado di vicebrigadiere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 40.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 41, che era stato accantonato, ricordando che la Sottocommissione ha soppresso il secondo comma che consentiva la promozione dei finanzieri direttamente al grado di vicebrigadiere:

Art. 41.

L'avanzamento straordinario per benemeritenze di servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 42, che era stato accantonato e che la Sottocommissione ha riformulato come segue:

Art. 42.

Il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento è promosso anche se successivamente sopravvenga il decesso o la permanente inidoneità fisica.

Do lettura del parere trasmessoci su questo articolo dalla 1ª Commissione:

« Quanto all'articolo 42, sussistono perplessità circa la sua rispondenza ai principi generali dell'ordinamento, in quanto la promozione *post mortem* non appare collegata a specifiche condizioni ».

F A L L U C C H I , relatore alla Commissione. Mi sembra giusto, signor Presidente, che un sottufficiale debba essere promosso anche in questo caso se è incluso nei quadri di avanzamento; e devo dire, in base a quanto contenuto nel parere, che a mio av-

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

viso la 1ª Commissione non ha il senso della storia. Per parte mia sono favorevole a questo articolo.

P R E S I D E N T E . Ricordo che la permanenza minima nel grado per conseguire la promozione può essere rinvenuta nella tabella C allegata al testo del disegno di legge. Faccio altresì presente che la collocazione di questo articolo è erronea; esso va infatti collocato nel precedente capo III, concernente le promozioni, non avendo nulla a che fare con l'avanzamento per meriti eccezionali, per benemerienze d'istituto o di servizio di cui al capo IV ora in esame.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 42, con l'intesa che, se accolto, verrà inserito nel capo III come ultimo articolo, e quindi dopo l'articolo 38-bis da noi dianzi approvato.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 43, che era stato accantonato:

Art. 43.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53.

Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 39, 40 e 41.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 44, che era stato accantonato:

TITOLO IV

CESSAZIONE DAL SERVIZIO. SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE DEL CONGEDO

Art. 44.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente

al raggiungimento del 56° anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione.* L'articolo 44 era stato accantonato in relazione ai dubbi circa l'istituto dell'ausiliaria; al momento attuale può però essere approvato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 44.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 45, che era stato accantonato:

Art. 45.

La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi retribuiti. L'inservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

E approvato.

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

Do lettura dell'articolo 46, che era stato accantonato, ricordando che la Sottocommissione ha soppresso l'ultimo comma:

Art. 46.

Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia.

Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo tra-

scorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 47, che era stato accantonato:

Art. 47.

Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non è computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 48, che era stato accantonato, ricordando che la Sottocommissione ha soppresso l'ultimo comma:

Art. 48.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 65° anno di età.

Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 52, che era stato accantonato e che è stato interamente riformulato dalla Sottocommissione tenendo presenti le osservazioni della 7ª Commissione:

Art. 52.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previ-

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

denza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 53, che era stato accantonato:

TITOLO V

IMMISSIONE DEI SOTTUFFICIALI NEI RUOLI DEGLI UFFICIALI

Art. 53.

Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

nell'Esercito:

— Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

— altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;

nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.

I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripar-

tiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. L'articolo è stato formulato per avere omogeneità almeno nella denominazione degli ufficiali, e riguarda soprattutto la Marina, per la quale abbiamo istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, in sostituzione del corpo degli ufficiali del CEMM della Marina militare. Pertanto può essere senz'altro approvato nel testo che era stato accantonato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 55, che era stato accantonato:

Art. 55.

L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.

Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.

4^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a « superiore alla media ».

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. L'articolo 55 era stato accantonato in relazione all'immissione di sottufficiali nei ruoli degli ufficiali di cui all'articolo 53 e ad una certa riserva, ora superata, del Ministero delle finanze; l'articolo può pertanto essere ora approvato.

P E T R U C C I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 55.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 57, precedentemente accantonato, ricordando che la Sottocommissione ha soppeso l'ultimo comma:

Art. 57.

Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'articolo 31.

La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli è effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'articolo 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli è espresso in centesimi, di cui il 40 per cento è riferito agli esami e il 60 per cento ai titoli.

Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. L'articolo 57 era stato accantonato per la stessa motivazione da me richiamata per l'articolo 55; essendo caduta, ripeto, quella opposizione, anche l'articolo 57 può essere approvato.

M A R G O T T O. Vorrei fare una considerazione: è stabilito all'articolo 57 che, per quanto riguarda le valutazioni dei titoli e dei risultati degli esami, il punteggio viene espresso in centesimi, attribuendo il 40 per cento alle prove d'esame e il 60 per cento a quelle per titoli. Nell'articolo 18, però, il rapporto delle percentuali è diverso, anzi i valori risultano addirittura invertiti; vorrei sapere se si tratta di un errore o se è stato fatto apposta.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. È stato fatto apposta. Mentre nella prima fase si dava maggiore importanza ai risultati degli esami, in quanto si trattava della rivalutazione per l'immissione nel servizio permanente, che avviene dopo tre anni e mezzo dall'arruolamento (era più opportuno dare rilevanza alla formazione professionale perchè in tre anni e mezzo i titoli che possono essere conseguiti sono scarsi), in questa seconda fase, trattandosi di partecipare ai concorsi per l'ammissione nei ruoli degli ufficiali, abbiamo dato maggiore importanza ai titoli — 60 per cento — e minore importanza agli esami — 40 per cento.

M A R G O T T O. Ho qualche dubbio al riguardo. Anche se avevamo valutato con una certa riflessione il problema, ho qualche dubbio, ripeto, che in questa fase sia opportuno modificare la percentuale dei titoli rispetto agli esami. Io proporrei di lasciare le stesse percentuali che avevamo stabilito inizialmente; questo corrisponderebbe anche meglio alle aspettative degli interessati.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. Mi sembra però che così non privilegiamo la professionalità conseguita nel tempo.

4^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

MARGOTTO. Non è solo un problema di professionalità; direi che spesso gli esami non rappresentano un dato qualificante.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Io sarei comunque dell'opinione di privilegiare i titoli in questo rapporto percentuale, che non è in sostanza eccessivamente rilevante, dando a questi la percentuale del 60 per cento ed agli esami quella del 40 per cento.

MARGOTTO. In linea di principio l'argomentazione del senatore Fallucchi è valida, ma nella pratica non tutti i titoli rappresentano la conseguenza della professionalità: questa è la mia preoccupazione.

ORIANA. Credo che le ultime parole dette dal senatore Margotto richiedano una meditazione. Evidentemente, il relatore Fallucchi si riferiva all'encomio di « colui che ha salvato la nave ». Se sul pezzo di carta si dice « ha salvato la nave », nessuno però lo può far risultare sui titoli. È noto che un elogio non si rifiuta mai a nessuno, ma quando vengono fatte le valutazioni in percentuale (come noi facciamo nelle promozioni dei sottufficiali) bisognerebbe tener presente che se si tratta di encomio si dovrà dare, per esempio, lo 0,01, mentre quando si tratta del « salvataggio della nave » si darà il 5.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Proponerei comunque, a questo punto, di modificare il terzo comma dell'articolo 57 attribuendo il 50 per cento ai titoli ed il 50 per cento agli esami.

PETRUCCI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo.

MARGOTTO. Accetto tale proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire, al terzo comma, le paro-

le: « 40 per cento » e: « 60 per cento » con le parole: « 50 per cento » in entrambi i casi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 57 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 58, che era stato accantonato:

Art. 58.

Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie d'avanzamento previste per gli ufficiali.

Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno è stabilito come segue:

— da tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati;

— da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.

Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono più valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il proprio grado.

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Oriana un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« I maggiori ed i capitani di corvetta, una volta collocati in ausiliaria, sono promossi tenenti colonnelli o capitani di fregata ».

ORIANA. Con questo emendamento riporteremmo i maggiori ed i capitani di corvetta a livello di capitano di fregata

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

— che non è ancora equiparato al grado di colonnello (primo dirigente) — al quale arrivano, di solito, i diplomati.

Il senatore Corallo ha osservato che in tal modo metteremmo gli ufficiali in condizione di essere promossi, congedati e poi richiamati e pagati da tenente colonnello, creando in altri termini le possibilità di trucchetti. Ma devo dire che per il richiamo normalmente occorre un'autorizzazione del Ministro e che spesso vengono richiamate in servizio persone di cui il Ministro stesso ha maggiore necessità, e non altre. Inoltre questa gente, quando viene richiamata, è già in età avanzata e non più in condizioni di poter operare validamente.

Forse, si potrebbe obiettare che il periodo di richiamo farebbe aumentare il numero degli anni di servizio ai fini della valutazione della buonuscita e della pensione; tuttavia, vorrei far notare anche che la pensione, al di là dei quarant'anni di servizio, non aumenta più e che per quanto riguarda la rivalutazione della liquidazione, se viene effettuato il richiamo per un anno, farà risultare nel calcolo anche un anno di più. Faccio presente infine che la stessa situazione può verificarsi e ritengo si verifichi in ogni caso di promozione alla vigilia del pensionamento seguito eccezionalmente da richiamo.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere su questo emendamento è, per tutta una serie di ragioni, negativo, anche se mi dispiace essere in contrasto con l'amico e collega senatore Oriana.

Le motivazioni della mia posizione negativa sono varie; la prima è che non esiste un grado di capitano unificato, ma in ciò devo dire che è stata disattesa una norma di legge secondo la quale agli ufficiali del ruolo speciale che vanno in ausiliaria con il grado di colonnello si dà il grado di generale. Ma questo primo aspetto potrebbe anche essere considerato discutibile a fronte di una norma che già ha rotto una certa logica nei confronti delle « piramidi » gerarchiche dei singoli ruoli.

Il secondo aspetto è che se l'ausiliaria comporta il richiamo, queste persone ver-

rebbero richiamate con il grado di capitano di fregata o di tenente colonnello, per il quale non è previsto nemmeno lo stipendio relativo, a meno di non rifarsi ai gradi di tenente colonnello e capitano di fregata dei ruoli normali che possono, però, anche non corrispondere come remunerazione a quanto questi stessi ufficiali già percepiscono.

Il terzo argomento è che in pratica si andrebbe contro una certa filosofia perchè, alla stessa stregua, per i sottufficiali col grado di maresciallo maggiore (che poniamo con il provvedimento in esame in ausiliaria a cinquantasei anni) potrebbe prevedersi la nomina a ufficiali. Il problema è stato già dibattuto e la proposta messa da parte in considerazione dei vantaggi che l'ausiliaria consente.

Fatti questi rilievi, ritengo che si possa condividere la proposta del senatore Oriana qualora fosse così modificata: i maggiori e i capi di corvetta, quando collocati nella riserva, sono promossi tenenti colonnelli o capitani di fregata.

Mi domando poi se l'ultimo comma dell'articolo 58 non inglobi già anche questa prospettiva. Si rinvierebbero in pratica con questa norma le eventuali promozioni a quando sarà approvato il provvedimento sugli ufficiali.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione: mettere il legislatore di fronte al fatto compiuto per una futura nuova legge di avanzamento non mi sembra corretto.

FINESSI. Attualmente, a tutti gli ufficiali che cessano dal servizio permanente viene attribuito un grado superiore?

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Non avviene se non è previsto per il relativo grado.

ORIANA. L'osservazione del senatore Fallucchi che più mi ha colpito è che in pratica il maresciallo di prima che va in congedo non verrebbe promosso secondo le nuove norme.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Non vorrei che si innescasse una

polemica nella categoria degli ufficiali. Infatti, siamo entrati nel merito dei ruoli degli ufficiali soltanto di sfuggita.

O R I A N A . Trasformo, signor Presidente, l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

« La 4ª Commissione permanente del Senato,

preso atto che l'ultimo comma dell'articolo 58 del testo in discussione scaturito dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1377 e 1460 lascia aperta la possibilità di promuovere al grado superiore i maggiori e i capitani di corvetta una volta collocati in ausiliaria;

considerato peraltro che l'inserimento di una norma precisa al riguardo andrebbe oltre i limiti materiali del testo in esame, essendo la disposizione propria della materia che sarà riguardata dalla prevista nuova legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali,

invita il Governo a considerare la possibilità di inserire la relativa precisa disposizione nel testo dello schema di disegno di legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali in fase di predisposizione presso il Ministero della difesa ».

0/1460-1377/1/4

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno.

E approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 58.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 59, che era stato accantonato:

Art. 59.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue:
maggiore o grado corrispondente: 63 anni;

ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.

Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:

maggiore o grado corrispondente: 67 anni;

ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Le motivazioni dell'articolo sono già state illustrate e, avendo superato le perplessità anche a livello di consultazione con il Ministero del tesoro, l'articolo può essere approvato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 59.

E approvato.

Ricordo che la Sottocommissione ha introdotto nel testo il seguente articolo:

Art. 60-bis.

Per quanto riguarda il reclutamento, lo avanzamento e l'impiego dei volontari e dei sottufficiali valgono le norme di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Per motivi di coordinamento, in relazione alle modifiche apportate dalla Sottocommissione al successivo titolo VI, se non si fanno

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

osservazioni, l'articolo testè approvato assume la numerazione di articolo 61.

Passiamo ora all'esame del titolo VI. Ricordo che tale titolo, comprendente originariamente quattro articoli (61, 62, 63 e 64), era stato ritirato dalla Sottocommissione, che lo ha riformulato in un nuovo testo composto di tre articoli.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Il titolo VI era stato ritirato perchè si attendeva la definizione della normativa relativa all'ausiliaria. In sostanza si pongono i sottufficiali musicanti sullo stesso piano di tutti gli altri sottufficiali delle tre Forze armate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei tre menzionati articoli del titolo VI.

Faccio presente che per la loro numerazione si tiene conto delle precedenti deliberazioni.

Do quindi lettura dell'articolo 62:

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI MUSICANTI

Art. 62.

I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'articolo 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'articolo 7.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono anche essere reclutati, per l'Aeronautica, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori di tali concorsi assumono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

- aviere scelto: quattro mesi;
- primo aviere: cinque mesi;
- sergente: due anni e sei mesi.

È approvato.

Art. 63.

Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.

È approvato.

Art. 64.

Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con essi, le bande musicali militari svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore Difesa in relazione anche alle richieste degli enti locali.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 65, 66 e 67 erano stati accantonati in attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a. Il relatore Falluchi propone di sostituire l'articolo 65 con gli articoli 65, 65-*bis*, 65-*ter* e 65-*quater*, di cui do lettura:

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestano il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguano per effetto delle promozioni previste dal successivo articolo 65-*quater*, viene attribuita la qualifica di « aiutante » o « scelto » secondo quanto previsto dal precedente articolo 26.

Per essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole, il venticinquesimo anno di servizio.

La suddetta qualifica è conferita:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedono le condizioni richieste;

b) dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse, per i sottufficiali che le acquisiscano in applicazione delle norme transitorie della presente legge.

Dal computo degli anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, è detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di quindici mesi.

Per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza il periodo di effettivo servizio di cui al secondo comma è computato, senza la detrazione di cui al terzo comma, dalla no-

mina a vice brigadiere ed è stabilito in ventitrè anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma, reclutati in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre Forze armate.

Art. 65-*bis*.

I quadri per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » ed i quadri di avanzamento fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi. I sottufficiali già iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza della nomina ad « aiutante » o « scelto » o della promozione, sono nominati « aiutanti » o « scelti » o promossi, con la stessa data di entrata in vigore della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, qualora previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore.

Qualora detti quadri per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, restano valide le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo maggiore e gradi corrispondenti già determinate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi o nominati « aiutanti » o « scelti » secondo le norme precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi o nominati « aiutanti » o « scelti » con data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

Le promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo articolo 65-*quater* hanno effetti giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti giuridici siano anteriori alla predetta data.

La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle promozioni, di cui

al precedente comma, non si applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo articolo 65-*quater*.

Le aliquote di valutazione eventualmente già determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui all'articolo 65-*quater*.

Art. 65-*ter*.

Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 65-*quater*.

I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date indicate nelle tabelle da E/1 a H/3 allegata alla presente legge, sono valutati e, se idonei, promossi con le gradualità indicate nelle tabelle stesse e, ove applicabili, con le modalità indicate nel precedente articolo 65-*bis*. Fino alle predette date, le relative valutazioni hanno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianità per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e

del Corpo della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza.

Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al precedente comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nei vari gradi e, con determinazione ministeriale, può essere disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi minimi di comando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della loro durata.

L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Gli articoli 65, 66 e 67 erano stati accantonati in relazione alla problematica riguardante la ricostruzione della carriera. Originariamente si prevedeva una ricostruzione immediata, ovviamente rispettando i tempi tecnici dell'Amministrazione, della carriera di tutti i sottufficiali. Ci siamo però poi resi conto del fatto che ciò avrebbe comportato rilevanti oneri aggiuntivi per il Tesoro, pertanto si è fatto ricorso ad una gradualità secondo determinate tabelle. Diluire nello spazio di cinque anni la ricostruzione della carriera ha comportato un vantaggio nettissimo di ordine economico facendo ridurre l'onere finanziario. Quindi, invito la Commissione ad approvare questi articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 65.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 65-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 65-*ter*.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 65-*quater*.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 66, che era stato accantonato:

Art. 66.

Il primo concorso per la nomina al grado di tenente o corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente articolo 53, ha luogo nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da essa previste.

Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura di un quinto degli organici stessi.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 67, che era stato accantonato:

Art. 67.

All'entrata in vigore della presente legge, per il trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si osservano le seguenti disposizioni:

a) i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado e l'anzianità assoluta posseduta;

b) i sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado corrispondente a quella attribuita all'atto della nomina a guardiamarina;

c) i guardiamarina sono promossi, senza valutazione, al grado di sottotenente di vascello con la stessa anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, del grado di provenienza.

Nei trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari anzianità di grado, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Il primo concorso per la nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare ha luogo nel secondo anno successivo a quello

dell'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 55.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, ferma restando la validità dei quadri di avanzamento eventualmente già formati, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per la nomina dei sottufficiali al grado di guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi.

Per gli anzidetti anni, le nomine nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, da effettuare con il grado di sottotenente di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni di cui al citato articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate rispettivamente in complessive 85 e 60 unità, ricorrendo, per il primo anno, alla formazione di un quadro unico suppletivo.

Per gli anni successivi e sino alla completa copertura dell'organico del grado di sottotenente di vascello, i posti da mettere a concorso per la nomina a tale grado non possono superare un quinto dell'organico stesso.

L'idoneità conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo le disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi è equiparata, limitatamente ai primi tre concorsi, all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente legge per la nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare.

Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qu allora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente com-

4^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

ma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento.

Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al presente comma.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 69, che era stato accantonato:

Art. 69.

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, iscritti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, se di età inferiore a cinquantasei anni. I sottufficiali di età superiore a cinquantasei anni sono collocati in congedo secondo le norme di cui all'articolo 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 70, che era stato accantonato:

Art. 70.

Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiungimento dei limiti di età. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non può superare il periodo di cinque anni.

La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 74, che era stato accantonato:

Art. 74.

Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario.

I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.

I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono,

4° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

a tutti gli effetti, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. L'articolo era stato accantonato in relazione al fatto che era in discussione la nomina a tenente. Poichè il problema è stato risolto, si può procedere all'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 74.

E approvato.

Passiamo all'ultimo articolo accantonato, l'articolo 78, che dovrà essere modificato dal momento che la copertura finanziaria va riferita all'anno 1983. Ne do lettura:

Art. 78.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 12.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Secondo i conti fatti, l'onere per il 1983 è valutato in lire 5.781 milioni.

PETRUCCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quel che riguarda il 1983 è assicurata la copertura di lire 5.781 milioni mediante prelevamento dal fondo globale del Ministero del tesoro, capitolo 6856. Non so se si vuole indicare anche la copertura dell'onere previsto per il 1984 e per il 1985.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che sia sufficiente in-

dicare la copertura per il 1983, perchè il 1984 e il 1985 fanno parte della programmazione pluriennale.

Pertanto propongo di sostituire il testo dell'articolo 78 con il seguente:

Art. 78.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983, valutato in lire 5.781 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PETRUCCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 78 nel testo proposto dal relatore.

E approvato.

Faccio rilevare che occorre introdurre nel testo un articolo che stabilisca l'entrata in vigore della presente legge. L'articolo aggiuntivo potrebbe essere il seguente: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

CORALLO. Se nella normativa non vi sono altri specifici riferimenti — come mi sembra che non vi siano — alla data di applicazione, ferma restando la data di entrata in vigore stabilita secondo la proposta del Presidente, si potrebbe stabilire che la presente legge ha applicazione a partire dal 1° gennaio 1983.

PRESIDENTE. Correremmo il rischio di veder tornare il testo al Senato, se la Camera non lo approvasse entro il 31 dicembre 1982.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Se noi stabiliamo che il provvedimento ha attuazione dal 1° gennaio 1983 la data sarà sempre la stessa anche se alla Camera verrà approvato successivamente. Allora si potrebbe dire: « Le norme contenute nella presente legge hanno applicazione dal 1° gennaio 1983 ».

PRESIDENTE. A mio avviso, l'articolo aggiuntivo dovrebbe precedere l'articolo 78, testè approvato.

Presento pertanto un emendamento tendente ad introdurre, dopo l'articolo 77, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 77-bis.

Le norme della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1983.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

TABELLA A

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO,
DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

ESERCITO		MARINA	AERONAUTICA	GUARDIA DI FINANZA
Arma dei carabinieri	Altre Armi e Corpi			
Aiutante di battaglia (1)	Aiutante di battaglia (1)	—	Aiutante di battaglia (1)	Aiutante di battaglia (1)
Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore	Capo di 1ª classe	Maresciallo di 1ª classe	Maresciallo maggiore
Maresciallo capo	Maresciallo capo	Capo di 2ª classe	Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo capo
Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario	Capo di 3ª classe	Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo ordinario
Brigadiere	Sergente maggiore	2° Capo	Sergente maggiore	Brigadiere
Vice brigadiere	Sergente	Sergente	Sergente	Vice brigadiere

(1) Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa soltanto per azioni compiute in guerra.

È approvata.

TABELLA B/1

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

GRADI		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (3)	Esami
<i>Ruolo dell'Arma dei carabinieri</i>				
Maresciallo maggiore	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.)	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (1) anche se compiuto tutto o in parte nei gradi di brigadiere o vice-brigadiere	—	—
<i>Ruolo delle Armi e dei Corpi</i>				
Maresciallo maggiore	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente oppure 2 anni di servizio presso reparti operativi o enti addestrativi oppure 2 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2)	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.)	—
Sergente maggiore	Maresciallo ordinario	3 anni di comando di squadra o reparto corrispondente oppure di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2).	—	—

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della forza armata.

(3) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

È approvata.

TABELLA B/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADI	PERIODI MINIMI D'IMBARCO (1)							Corsi (2)	Esami
	DA	A	Nocchieri e Tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico		
Capo di 1ª cl.	S. Ten. di Vascello	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I periodi minimi di imbarco a fianco indicati devono essere stati effettuati complessivamente nei gradi di Capo di 1ª, 2ª e 3ª classe.	Aver superato l'apposito concorso
Capo di 2ª cl.	Capo di 1ª cl.	2 anni	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di Capo di 3ª e di 2ª classe.	—
Capo di 3ª cl.	Capo di 2ª cl.	—	—	—	—	—	—	—	Aver superato il corso di perfezionamento (corso P.).
2° Capo	Capo di 3ª cl.	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e di 2° Capo.	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).

(1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del Testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

(2) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

È approvata.

TABELLA B/3

**CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA**

GRADI		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	ALTRE CONDIZIONI	
			Corsi (1)	Esami
DA	A			
Maresciallo di 1ª classe	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo di 1ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	—	—
Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo di 2ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	Aver superato il corso di perfezionamento (corso P.)	—
Sergente maggiore	Maresciallo di 3ª classe	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).	—

(1) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

E approvata.

TABELLA B/4

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI		Periodi minimi di servizio o di impiego	ALTRE CONDIZIONI	
			Corsi (1)	Esami
DA	A			
Maresciallo maggiore	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	—	—	—

(1) Il Ministro delle finanze ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

È approvata.

TABELLA C

FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

GRADI O QUALIFICA		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Tenente o grado corrispondente	Concorso	1 anno
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta	4 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta	7 anni e 6 mesi
Sergente	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Concorso	2 anni e 6 mesi

Nota. - I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità brigadieri dopo 1 anno e 6 mesi di permanenza nel grado.

È approvata.

TABELLA D/1

CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CONDIZIONI GENERALI
PER LE PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI
E S E R C I T O

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
<i>Ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri</i>					
Maggiore	—	—	12	—	—
Capitano	scelta	—	250	3	8
Tenente	scelta	—	178	28	5
<i>Ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi</i>					
Maggiore	—	—	30	—	—
Capitano	scelta	—	715	7	8
Tenente	scelta	—	505	79	5

È approvata.

TABELLA D/2

M A R I N A (1)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
<i>Ruolo del Corpo unico specialisti</i>					
Capitano di Corvetta	—	—	22	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	423	5	8
Sottotenente di Vascello . .	scelta	—	315	47	5

(1) La presente tabella abroga i quadri XIII, XIV, XV, XVI e XVII della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

È approvata.

TABELLA D/3

A E R O N A U T I C A

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
<i>Ruolo unico specialisti</i>					
Maggiore	—	—	38	—	—
Capitano	scelta	—	862	10	8
Tenente	scelta	—	630	94	5

È approvata.

TABELLA D/4

**RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
Maggiore	—	—	8	—	—
Capitano	scelta	—	171	2	8
Tenente	scelta	—	131	19	5

È approvata.

TABELLA E/1

E S E R C I T O
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO ORDINARIO

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI		
Anno di nomina a vice-brigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di nomina a sergente maggiore	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1972 e prec.	1974 e prec.	1982	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni « a scelta » o per « benemeritezze d'istituto ».	1.7.1973-30.6.1974	1982	Dal giorno successivo al compimento degli 8 anni e 6 mesi di servizio dalla nomina a sergente maggiore.
1973 » »	1975 » »	1983		1.7.1974-30.6.1975	1983	
1974 » »	1976 » »	1984		1.7.1975-30.6.1976	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadiere in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemeritezze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge nell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

È approvata.

TABELLA E/2

E S E R C I T O

GRADUALITÀ DELLA PROMOZIONE A MARESCIALLO CAPO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione
1968 e precedenti	1977-1978 e precedenti	1982	Dal giorno successivo a quello del compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerite di istituto ».
1969 » »	1978-1979 » »	1983	
1970 » »	1979-1980 » »	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadiere in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerite di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

E approvata.

TABELLA E/3

E S E R C I T O

GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO MAGGIORE

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI			
Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di promozione a maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	
1961 e prec.	1977-78 e prec.	1982	1° gennaio 1982	1977 e prec.	1982	1° gennaio 1982	
1962 » »	1978 » »	1982	31 dicembre 1982	1978 » »	1982	Dal giorno successivo al compimento di 4 anni di permanenza nel grado di maresciallo capo.	
1963 » »	1978-79 » »	1983	1° gennaio 1983	1979 » »	1983		
1964 » »	1979 » »	1983	31 dicembre 1983	1980 » »	1984		
1965 » »	1980 » »	1984	1° gennaio 1984				
1966 » »	1980 » »	1984	Dal giorno successivo a quello di compimento del 18° anno di nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerenze d'istituto ».				

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadiere in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge nell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi dell'Esercito avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

È approvata.

TABELLA F/1

M A R I N A
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A 2° CAPO S.P.

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Anno di arruolamento del corso volontario	PROMOZIONE A 2° CAPO S.P.	
		Anno di formazione del quadro	Decorrenza promo- zione o trasferi- mento in s.p.
1973/C	} 1974	}	
1974/A			
1974/B	} 1975	}	1.5.1982
1974/C			
1975/A			
1975/B	} 1976	}	1.7.1982
1975/C			
1976/A			
1976/B	} 1977	}	1.1.1983
1977/A			
1977/B	} 1978	}	1.1.1983
1978/A			
1978/B	1979	1983	1.3.1983
1979/A	1979	1983	1.7.1983

È approvata.

TABELLA F/2

M A R I N A
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A CAPO DI 3ª CLASSE IN S.P. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a 2° Capo s.p.	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe in s.p.		
1967 e precedenti	1.1.1976	1982	1.1.1981		
1968	1.1.1977	1982	1.1.1981		
1969	1.1.1978	1982	1.7.1981		
1970	1.1.1979	1982	1.1.1982		
1971/A	1.1.1980	1982	1.9.1982		
1971/B	1.5.1980	}	1.1.1983		
1971/C	1.9.1980		1983	1.5.1983	
1972/A	1.1.1981		}	1.1.1983	
1972/B	1.5.1981	1984		1.1.1984	
1972/C	1.9.1981	}	1.5.1984		
1973/A	1.1.1982		1985	1.9.1984	
1973/B	}		}	1.1.1985	
1973/C		1.5.1982		1.5.1985	
1974/A	}	}	1.9.1985		
1974/B			}	1.1.1986	
1974/C				1.7.1982	1.5.1986
1975/A	}	}	1.9.1986		
1975/B			}	1987	1.1.1987
1975/C				1.7.1982	1.5.1987
1976/A	}	}	1.9.1987		
1976/B			}	1988	1.1.1988
1977/A				1.1.1983	1.9.1988
1977/B	}	}	1.1.1989		
1978/A			1.1.1983	1.9.1989	
1978/B	1.3.1983	1990	1.1.1990		
1979/A	1.7.1983	1990	1.9.1990		

(*) L'avanzamento a scelta, di cui al titolo III della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985.

La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

È approvata.

TABELLA F/3

M A R I N A
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A CAPO DI 2ª CLASSE IN S.P.

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 2ª classe
1965 e precedenti	1.1.1980	1982	1.7.1982
1966	1.1.1981	1983	1.1.1983
1967	1.1.1981	1984	1.1.1984
1968	1.1.1981	1985	1.1.1985

È approvata.

TABELLA F/4

M A R I N A
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A CAPO DI 1ª CLASSE IN S.P. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo di 2ª classe	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 1ª classe
1961 e precedenti	1.1.1979	1982	1.7.1982
1962	1.1.1980	1983	1.1.1983
1963	1.1.1981	1984	1.1.1984
1964	1.1.1982	1985	1.1.1985

(*) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985.

La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita alla aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

È approvata.

TABELLA G/1

A E R O N A U T I C A

Ruolo Specialisti

GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A SERGENTE MAGGIORE

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare	Decorrenza promozioni
1975 e precedenti	1982	tutti	1.7.1982
1976	1982	tutti	1.7.1982
1977	1983	tutti	1.1.1983
1978	1983	tutti	1.1.1983
1979	1983	tutti	1.7.1983

(1) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sergenti, che per effetto di precedenti giudizi di non idoneità, si trovino inseriti tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

È approvata.

TABELLA G/2

AERONAUTICA

*Ruolo Specialisti*GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO DI 3^a CLASSE IN S.P. (1)

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare	Decorrenza promozione
1967 e precedenti	1981	tutti	1.1.1981
1968	1981	tutti	1.1.1981
1969	1981	tutti	1.7.1981
1970	1982	tutti	1.1.1982
1971	1982	tutti	31.12.1982
1972	1983	tutti	31.12.1983
1973	1984	tutti	31.12.1984
1974	1985	tutti	31.12.1985
1975	1986	tutti	31.12.1986
1976	1987	tutti	31.12.1987
1977	1988	tutti	31.12.1988
1978	1989	tutti	31.12.1989

(1) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

(2) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sergenti maggiori che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità oppure per essere stati sottoposti nel grado di sergente a più valutazioni, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

È approvata.

TABELLA G/3

AERONAUTICA

Ruolo Specialisti

GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO DI 2ª CLASSE IN S.P.

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare	Decorrenza promozione
1960 e precedenti	1981	tutti	31.12.1981
1961	1982	tutti	1.1.1982
1962	1982	tutti	1.7.1982
1963	1983	tutti	1.1.1983
1964	1983	tutti	1.7.1983
1965	1984	tutti	1.1.1984
1966	1984	tutti	1.7.1984
1967	1985	tutti	1.1.1985

(1) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

E approvata.

TABELLA G/4

AERONAUTICA

*Ruolo Specialisti*GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO DI 1^a CLASSE IN S.P. (1)

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare	Decorrenza promozione
1955 e precedenti	1981	tutti	1.1.1981
1956	1981	tutti	1.7.1981
1957	1981	tutti	1.7.1981
1958	1981	tutti	31.12.1981
1959	1982	tutti	31.12.1982
1960	1983	tutti	31.12.1983
1961	1984	tutti (2)	31.12.1984
1962	1985	tutti	1.7.1985
1963	1986	tutti	31.12.1985
1964	1986	tutti	1.7.1986
1965	1987	tutti	1.1.1987
1966	1987	tutti	1.7.1987
1967	1988	tutti	1.1.1988

(1) L'avanzamento a scelta, di cui al titolo III della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

(2) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

È approvata.

TABELLA H/1

G U A R D I A D I F I N A N Z A
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO ORDINARIO

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1972 e precedenti	1974 e precedenti	1982	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerienze di servizio ».
1973 » »	1975 » »	1983	
1974 » »	1976 » »	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerienze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

È approvata.

TABELLA H/2

G U A R D I A D I F I N A N Z A
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO CAPO

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni
1968 e precedenti	1977-78 e prec.	1982	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1969 » »	1978-79 » »	1983	Dal giorno successivo alla data di compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerienze di servizio ».
1970 » »	1979-80 » »	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerienze di servizio. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

È approvata.

TABELLA H/3

G U A R D I A D I F I N A N Z A
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO MAGGIORE

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1961 e precedenti	1977-78 e prec.	1982	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1962 » »	1978 » »	1982	31 dicembre 1982
1963 » »	1978-79 » »	1983	1° gennaio 1983
1964 » »	1979 » »	1983	31 dicembre 1983
1965 » »	1980 » »	1984	1° gennaio 1984
1966 » »	1980 » »	1984	Dal giorno successivo alla data di compimento del 18° anno di servizio dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni « a scelta » o per « benemeritenze di servizio ».

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemeritenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

E approvata.

TABELLA I/1

E S E R C I T O — A R M A D E I C A R A B I N I E R I

GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI DA VICE BRIGADIERE A MARESCIALLO MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

AVANZAMENTO da	ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO DALLA NOMINA A VICEBRIGADIERE							NOTE
	1 ^a cat. A	1 ^a cat. B	2 ^a cat. A	2 ^a cat. B	3 ^a cat. A	3 ^a cat. B		
V. Brigadiere a Brigadiere . . .	—	—	—	—	2 anni	2 anni	2 anni	a) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni;
Brigadiere a Maresciallo Ordinario	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	8 anni	b) I periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizio di non idoneità;
Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	14 anni	c) Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a V. Brigadiere.
Maresciallo Capo a Maresciallo Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	

È approvata.

TABELLA I/2

AERONAUTICA

GRADUALITA' DELLE PROMOZIONI DA SERGENTE A MARESCIALLO DI PRIMA CLASSE
DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELL'AERONAUTICA

AVANZAMENTO da	ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO DALL'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO						NOTE
	1 ^a cat. A	1 ^a cat. B	2 ^a cat. A	2 ^a cat. B	3 ^a cat. A	3 ^a cat. B	
Sergente a Sergente Maggiore e trasferimento in servizio permanente	—	—	3 anni	3 anni	3 anni e 6 mesi	3 anni e 6 mesi	a) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni; b) I periodi di anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado, per ogni valutazione negativa, nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità;
Sergente Maggiore a Maresciallo 3 ^a classe	—	—	9 anni	9 anni	10 anni	10 anni	c) Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento della prescritta anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario.
Maresciallo 3 ^a classe a Maresciallo 2 ^a classe	10 anni	—	14 anni	15 anni	16 anni	16 anni	
Maresciallo 2 ^a classe a Maresciallo 1 ^a classe	17 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	

È approvata.

TABELLA I/3

G U A R D I A D I F I N A N Z A
GRADUALITA' DELLE PROMOZIONI DA VICE BRIGADIERE A MARESCIALLO MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

AVANZAMENTO da	ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO DALLA NOMINA A VICEBRIGADIERE								NOTE
	1 ^a part. A	1 ^a part. B	2 ^a part. A	2 ^a part. B	3 ^a part. A	3 ^a part. B	3 ^a part. A	3 ^a part. B	
V. Brigadiere a Brigadiere . . .	—	—	—	—	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	a) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni;
Brigadiere Scelto a Maresciallo Ordinario	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	7 anni	8 anni	8 anni	b) I periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità;
Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	13 anni	14 anni	14 anni	c) Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a Vicebrigadiere.
Maresciallo Capo a Maresciallo Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	

È approvata.

4^a COMMISSIONE74^o RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

L'esame delle tabelle allegate è così esaurito.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di terminare i nostri lavori vorrei avanzare due proposte di coordinamento finale.

La prima proposta riguarda le disposizioni recanti le clausole abrogative delle norme in contrasto con il provvedimento che stiamo per approvare. Esse sono riportate ora in tre distinti articoli: gli articoli 76 e 77, approvati il 22 luglio, e l'articolo 76-*bis*, approvato questa mattina. Dette disposizioni, adeguatamente integrate con ulteriori abrogazioni esplicite e completate con una clausola di ordine generale, andrebbero riunite in un solo articolo, da collocare prima dell'articolo 77-*bis* (sull'entrata in vigore della legge).

L'articolo risulterebbe così formulato:

Art. ...

Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati.

È altresì abrogato nella citata legge ogni riferimento al ruolo speciale mansioni di ufficio dei sottufficiali.

Sono anche abrogati l'articolo 21 e l'articolo 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonché le leggi 18 gennaio 1977, n. 9, e 2 aprile 1980, n. 114.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

P R E S I D E N T E. Sono d'accordo.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo di cui ha dato lettura il relatore, in cui si intendono unificati gli articoli 76, 76-*bis* e 77.

È approvato.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. La seconda proposta di coordinamento tende a rendere commi aggiuntivi ri-

spettivamente degli articoli 29, 37, 38 e 39 le norme di cui agli articoli 29-*bis*, 37-*bis*, 38-*bis* e 39-*bis* proposti dalla Sottocommissione e precedentemente approvati.

In particolare, le norme di cui agli articoli aggiuntivi costituirebbero l'ultimo comma degli articoli 29, 37 e 38 e il quarto comma dell'articolo 39.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione della proposta di coordinamento avanzata dal relatore.

Ricordo che, dopo l'approvazione degli articoli 29-*bis*, 37-*bis*, 38-*bis* e 39-*bis*, avvenuta all'inizio di questa seduta, si è convenuto di tener conto, nella numerazione degli articoli, dell'introduzione dell'articolo 12-*bis* nonché dell'introduzione dell'articolo 1-*bis* avvenuta nella seduta del 22 luglio scorso. Pertanto, tenendo anche presente che l'articolo 13, precedentemente accantonato, è stato soppresso, l'articolo 29 e l'articolo 29-*bis* devono essere indicati rispettivamente come articolo 30 e articolo 30-*bis*, mentre gli altri articoli mantengono la numerazione originaria a causa della soppressione dell'articolo 33.

Do lettura dell'articolo 30 nel testo coordinato proposto dal relatore:

Art. 30.

Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'articolo 29 è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Metto ai voti l'articolo 30 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 37 nel testo coordinato:

Art. 37.

I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 30, nell'avanzamento ad anzianità, sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Metto ai voti l'articolo 37 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 38 nel testo coordinato:

Art. 38.

Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

— la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente primo comma;

— la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza pre-

visto dalla tabella C sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 30, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

Metto ai voti l'articolo 38 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 39 nel testo coordinato:

Art. 39.

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalla tabella C allegata alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'articolo 27 e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianità.

Metto ai voti l'articolo 39 nel suo complesso nel testo coordinato.

E approvato.

Onorevoli senatori, possiamo considerare concluso il nostro lavoro e ritengo che un apprezzamento particolare debba essere rivolto al relatore Fallucchi ed ai componenti della Sottocommissione per aver contribuito

in maniera determinante alla stesura di un testo che ha permesso di arrivare all'approvazione di una riforma così complessa in tempi relativamente brevi.

Per parte mia, mi farò carico presso la Presidenza del Senato affinché il provvedimento possa essere posto all'ordine del giorno dell'Assemblea nel tempo più breve possibile.

Avverto che, in conseguenza degli emendamenti accolti nella odierna e nella precedente seduta, la numerazione degli articoli andrà ulteriormente modificata.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea che avrà per oggetto il testo unificato degli articoli dei disegni di legge nn. 1460 e 1377, che avrà il seguente titolo: « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Propongo che tale incarico sia conferito agli stessi relatori alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire si intende conferito ai senatori De Zan e Fallucchi.

I lavori terminano alle ore 16,50.